



Comune di Angri

Provincia di Salerno

AREA: UOC ORGANI POLITICI

DETERMINAZIONE RCG N° 306/2025 DEL 19/03/2025

N° DetSet 27/2025 del 18/03/2025

Responsabile U.O.C. : MARIA LUISA MANDARA

Istruttore proponente: VINCENZO SORRENTINO

**OGGETTO: TAR Campania Salerno Giudizio di ottemperanza R.G. 1963/2023
incidente di esecuzione ex art. 114, comma 6 cpc Pinto + altri impegno spesa per
compensi professionali incarico Avv. T. A.**

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 306/2025,
composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Angri, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.° Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



FRANCESCO
SIGNORIELLO
20.03.2025
08:20:27 UTC

Nella qualità di incaricata ex art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in forza del Decreto Sindacale n. 109/2024 prot. comunale n.1167/2025 del 13/01/2025, legittimata, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 14.03.2025, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 14.03.2025, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;

PREMESSO CHE:

-con delibera n.75 del 06.03.2025, dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale deliberava:

1. di autorizzare il Sindaco p.t., ad integrare il Collegio difensivo, in nome e per conto del Comune di Angri, innanzi al TAR Campania, sez. Salerno, nel giudizio di ottemperanza RG n.1963/2023 a seguito del ricorso per incidente di esecuzione ex art.114, comma6 cpa presentato dai signori Pinto Vincenzo, Esposito Antonio, Pentangelo Aniello e Cagnazzi Vincenzo, tutti rappresentati dall'avv.to Salvatore Mascolo ;
3. di affidare la rappresentanza legale dell'Ente nel menzionato giudizio, all'avv. Antonio Torrente, del foro di Torre Annunziata , per le motivazioni espresse in premessa;
4. di demandare al Responsabile dell' Ufficio Contenzioso pro tempore, gli adempimenti necessari e successivi al deliberato, in particolare l'assunzione dell'impegno di spesa per il compenso professionale del legale incarico, con applicazione dei minimi tariffari e la sottoscrizione di apposito disciplinare di incarico;
5. di dare atto che la spesa derivante dalla deliberazione, pari ad euro 5.557 , trova copertura sul capitolo 01111.03.0370 del bilancio di previsione 2024-2026 e f. p 2025;
5. di dichiarare, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.134 co. 4 del D.Lgs n.267 del 2000, stante l'urgenza dettata dai tempi particolarmente stringenti per la predisposizione della difesa del Comune alla luce dell'avvenuta fissazione della data della discussione del ricorso per il giorno 13.05.2025.

VISTE:

- le linee-guida Anac n. 12, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24.10.2018, nella parte in cui sanciscono che: *"l'Autorità aderisce all'impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018. L'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio); l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi)";*

RICHIAMATE:

-Corte dei Conti, sez. giur. Regione Lazio – sentenza 8 giugno 2021 n. 509, secondo cui: *"1. Gli incarichi legali a professionisti esterni non sono equiparabili alle c.d. consulenze esterne, alle quali si applica il regime dell'art. 7 co. 6, del d.lgs n. 165/2001 e dell'art. 110 co. 6, del TUEL 267/2000, ma, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato e gli indirizzi dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, sono da inquadrare tra le prestazioni di lavoro autonomo professionale il cui affidamento, sia pur rispettoso dei principi generali in tema di trasparenza ed economicità, è caratterizzato **da un preminente elemento fiduciario**. La fattispecie negoziale dell'appalto di servizi potrebbe configurarsi solo ove la prestazione richiesta al professionista non si esaurisca nel solo patrocinio legale a favore dell'ente, configurandosi quale modalità organizzativa di un servizio più complesso e articolato, risultando la tesi contraria attualmente del tutto superata alla luce della giurisprudenza comunitaria (1)";*

-CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 5 aprile 2022 n. 2517, che stabilisce: *"Le ragioni della difficile compatibilità dell'affidamento di detti servizi con le regole concorrenziali consacrate nelle direttive in materia di contratti pubblici sono state puntualmente evidenziate dalla Corte di Giustizia nella sentenza della Corte di Giustizia del 6 giugno 2019 in causa C-264/2018: dette prestazioni di servizi, secondo l'autorevole opinione della Corte, "si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza".*

Due sono quindi gli elementi che caratterizzano ontologicamente le prestazioni di servizi legali esclusi dall'applicabilità della normativa in materia di appalti e che collocano le stesse - quantomeno ordinariamente - al di fuori delle logiche della procedura concorsuale:

- *da un lato, il rapporto intuitu personae tra il cliente ed il suo avvocato caratterizzato dalla fiducia. La natura delle attività oggetto di affidamento ed il rapporto contrattuale caratterizzante la prestazione delle stesse presuppone, secondo la Corte, la possibilità di scegliere liberamente il proprio difensore non essendo la libertà di scelta facilmente compatibile con la celebrazione di procedure pubblicistiche di tipo competitivo. Ciò anche in ragione della difficoltà, nell'ambito di dette procedure di effettuare una "descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare" (punto 36);*

- *dall'altro, "la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la*

possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato”, riservatezza che potrebbe essere minacciata dall’obbligo, incombente sull’amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni” (punto 37).

Le caratteristiche oggettive sopra evidenziate rendono, secondo la Corte di Giustizia, i servizi legali del tutto incomparabili agli altri servizi inclusi nell’ambito di applicazione della direttiva medesima.

LETTA da ultimo la Delibera della Corte dei Conti Campania sezione regionale di controllo per la Campania n.39 del 31.01.2025, nella parte in cui afferma: “.. che la decisione di agire e resistere in giudizio e il conferimento del mandato alle liti compete al rappresentante legale dell’Ente, sottendendo valutazioni di ordine fiduciario, senza bisogno di autorizzazioni della giunta o del dirigente *ratione materiae*, ovvero trattandosi di incarichi di *intuitu personae* la relativa assegnazione si colloca nell’ambito delle funzioni di supporto del preminente livello a “ legittimazione politica”, prosegue, “ la diversa tendenza giurisprudenziale di demandare al dirigente amministrativo preposto al settore legale la scelta di avvalersi o meno di professionalità esterne, nonché la scelta del professionista da nominare, risulta in contrasto con la predetta natura fiduciaria degli incarichi “ confermando la natura fiduciaria degli incarichi legali;

RITENUTO quindi, in esecuzione di quanto stabilito con deliberazione giuntale n.75/2025, di procedere al conferimento dell’incarico di difensore del Comune di Angri nel giudizio di ottemperanza RG n.1963/2023 a seguito del ricorso per incidente di esecuzione ex art.114, comma6 cpa presentato dai signori Pinto Vincenzo, Esposito Antonio, Pentangelo Aniello e Cagnazzi Vincenzo, tutti rappresentati dall’avv.to Salvatore Mascolo, all’avvto Antonio Torrente del foro di Torre Annunziata per un compenso professionale pari ad euro 3.809,00, oltre oneri accessori IVA, cassa e spese generali per un totale di €5.557,00;

RITENUTO, ai sensi dell’art.183 del TUEL di provvedere ad impegnare la somma di euro €5.557,00 con imputazione sul cap. 01.1.11.03.0370del bilancio di previsione 2025/2027, esercizio finanziario 2025;

VISTO lo schema di disciplinare di incarico e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 2000;

VISTO l’art. 7 del D.Lgs n. 165 del 2001;

DETERMINA

per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e ne costituisce parte motiva:

- 1. Di impegnare,** in esecuzione della delibera di G.C. n.75 del 06.03.2025, ai sensi dell'art.183 del TUEL, la somma omnicomprensiva di euro €.5.557,00 in favore dell'avvto Antonio Torrente, del foro di Torre Annunziata, a titolo di compenso professionale per la nomina quale difensore del Comune di Angri nel giudizio di ottemperanza RG n.1963/2023 a seguito del ricorso per incidente di esecuzione ex art.114, comma6 cpa presentato dai signori Pinto Vincenzo, Esposito Antonio, Pentangelo Aniello e Cagnazzi Vincenzo, tutti rappresentati dall'avv.to Salvatore Mascolo, con imputazione sul cap.01111.03.0370 del bilancio di previsione 2025/2027, esercizio finanziario 2025;
- 2. Di approvare** lo schema di disciplinare di incarico, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- 3. Di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile UOC Servizi finanziari, per l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria;
- 4. Di disporre** per la registrazione e la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento

dott Vincenzo Sorrentino



COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 75

DEL 06.03.2025

OGGETTO: TAR Campania-Salerno: Giudizio di ottemperanza RG 1963/2023. Incidente di esecuzione ex art. 114, comma 6 cpc Pinto ed altri. Autorizzazione al conferimento di incarico legale.

L'anno **Duemilaventicinque**

Addì **Sei**

del mese di **Marzo**

In Angri alle ore **11:35**

La Giunta Comunale, previa convocazione, si è oggi riunita con la partecipazione dei Signori: **Antonio Mainardi, Vice Sindaco; Maria D'Aniello, Assessore; Maria Immacolata D'Aniello, Assessore; Mariagiovanna Falcone, Assessore; Bonaventura Manzo, Assessore; Salvatore Mercurio, Assessore (da remoto); Pasquale Russo, Assessore**

Sono assenti i signori: Cosimo Ferraioli, Sindaco;

Assume la presidenza il dott. **Antonio Mainardi**

In qualità di **Vice Sindaco f.f.**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. A del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Generale Dott.ssa **Maria Luisa Mandara**

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto:

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione, acquisita al prot. segreteria in data

06.03.2025

al n. **75**

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole;

A voti unanimi

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con separata votazione unanime e palese il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

TAR Campania- Salerno: Giudizio di ottemperanza RG 1963/2023 Incidente di esecuzione ex art.114, comma 6 cpc PINTO ed altri. *Autorizzazione al conferimento di incarico legale.*

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 06 MAR. 2025

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

PREMESSO che nell'ambito del Giudizio per ottemperanza instaurato innanzi al Tar Campania RG n. 1963/2023, i signori Pinto Vincenzo, Esposito Antonio, Pentangelo Aniello e Cagnazzi Vincenzo, tutti rappresentati dall'avv.to Salvatore Mascolo hanno presentato con ricorsi assunti ai pro.com n. 4364/2025 del 10.02.2025 incidente di esecuzione ex art.114, comma 6 cpa contro il Comune di Angri chiedendo che sia annullata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.115 del 27.12.2024 di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, sezione lavoro n.2061/2022 in una alle determinazioni n. 1463 del 30.12.2024 e n.1489 del 30.12.2024 e gli atti consequenziali;

DATO ATTO CHE il Comuni di Angri risulta costituito nell'ambito del giudizio di ottemperanza de quo con un proprio legale interno

RITENUTO per motivi di opportunità e di specificità della materia di integrare il Collegio difensivo interno al fine di difendere l'operato dell'Ente, che ha agito nel rispetto del giudicato e della vigente normativa inerente il lavoro pubblico ed i vigenti Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente degli Enti Locali;

VISTE:

-la deliberazione n. 1158 del 9 novembre 2016, con la quale l'ANAC ha puntualizzato che il patrocinio legale è un appalto di servizi, pur escluso dall'ambito di applicazione dell'intero corpus normativo del codice degli appalti ed in ogni caso deve essere affidato nel rispetto dei principi di cui all'art.4 del D.Lgs n.50 del 2016;

- le linee-guida Anac n. 12, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24.10.2018, nella parte in cui sanciscono che: *"l'Autorità aderisce all'impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018. L'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio); l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi)";*

PRESO ATTO:

- che in base alle ultime linee-guida ANAC sopra richiamate, possono essere ricondotti nell'elenco di cui all'articolo 17 co. 1 lettera d), del Codice dei contratti pubblici esclusivamente le tipologie di servizi legali ivi indicate, che non rientrino negli affidamenti ricompresi nell'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici (v. par. 2.) ed a tal fine, rileva la circostanza che l'incarico venga affidato, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante. In tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e

non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria;

PRESO ATTO:

- che le linee guida Anac n. 12 del 2018, al punto 3.1.4 evidenziano quanto segue:

"L'affidamento diretto ad un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'articolo 17 co. 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre. 3.1.4.1 Nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico";

RICHIAMATA da ultimo:

-Corte dei Conti, sez. giur. Regione Lazio – sentenza 8 giugno 2021, n. 1009, secondo cui: *"1. Gli incarichi legali a professionisti esterni non sono equiparabili alle c.d. consulenze esterne, alle quali si applica il regime dell'art. 7 co. 6, del d.lgs n. 165/2001 e dell'art. 110 co. 6, del TUEL 267/2000, ma, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato e gli indirizzi dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, sono da inquadrare tra le prestazioni di lavoro autonomo professionale il cui affidamento, sia pur rispettoso dei principi generali in tema di trasparenza ed economicità, è caratterizzato da un preminente elemento fiduciario. La fattispecie negoziale dell'appalto di servizi potrebbe configurarsi solo ove la prestazione richiesta al professionista non si esaurisca nel solo patrocinio legale a favore dell'ente, configurandosi quale modalità organizzativa di un servizio più complesso e articolato, risultando la tesi contraria attualmente del tutto superata alla luce della giurisprudenza comunitaria (1)";*

-**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 5 aprile 2022 n. 2517**, che stabilisce: *"Le ragioni della difficile compatibilità dell'affidamento di detti servizi con le regole concorrenziali consacrate nelle direttive in materia di contratti pubblici sono state puntualmente evidenziate dalla Corte di Giustizia nella sentenza della Corte di Giustizia del 6 giugno 2019 in causa C-264/2018: dette prestazioni di servizi, secondo l'autorevole opinione della Corte, "si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza".*

Due sono quindi gli elementi che caratterizzano ontologicamente le prestazioni di servizi legali esclusi dall'applicabilità della normativa in materia di appalti e che collocano le stesse – quantomeno ordinariamente – al di fuori delle logiche della procedura concorsuale:

– da un lato, il rapporto intuitu personae tra il cliente ed il suo avvocato caratterizzato dalla fiducia. La natura delle attività oggetto di affidamento ed il rapporto contrattuale caratterizzante la prestazione delle stesse presuppone, secondo la Corte, la possibilità di scegliere liberamente il proprio difensore non essendo la libertà di scelta facilmente compatibile con la celebrazione di procedure pubblicistiche di tipo competitivo. Ciò anche in ragione della difficoltà, nell'ambito di dette procedure di effettuare una "descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare" (punto 36);

– dall'altro, "la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato", riservatezza che potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incombente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni" (punto 37).

Le caratteristiche oggettive sopra evidenziate rendono, secondo la Corte di Giustizia, i servizi legali del tutto incomparabili agli altri servizi inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva medesima.

LETTA da ultimo la Delibera della Corte dei Conti Campania sezione regionale di controllo per la Campania n.39 del 31.01.2025, nella parte in cui afferma: "... che la decisione di agire in e resistere in giudizio e il conferimento del mandato alle liti compete al rappresentante legale dell'Ente, sottendendo valutazioni di ordine fiduciario, senza bisogno di autorizzazioni della giunta o del dirigente *ratione materiae*, ovvero trattandosi di incarichi di *intuitu personae* la relativa assegnazione si colloca nell'ambito delle funzioni di supporto del preminente livello a legittimazione politica", prosegue, " la diversa tendenza giurisprudenziale di demandare al dirigente amministrativo preposto al settore legale la scelta di avvalersi o meno di professionalità esterne, nonché la scelta del professionista da nominare, risulta in contrasto con la predetta natura fiduciaria degli incarichi " confermando la natura fiduciaria degli incarichi legali;

RITENUTO, alla luce dell'ultima citata giurisprudenza amministrativa e contabile, di affidare la difesa dell'Ente nel giudizio *de quo*, all'avv. Antonio Torrente del foro di Torre Annunziata, che presenta un curriculum vitae adeguato;

RITENUTO che il conferimento dell'incarico in oggetto trova la sua motivazione nell'impellenza della presentazione della difesa integrativa, visti i tempi particolarmente stringenti, alla luce della fissazione della data della discussione per il giorno 13.05.2025;

RITENUTO di demandare al Responsabile dell'Ufficio Contenzioso pro tempore di adottare apposita determina di impegno spesa per il compenso professionale, con applicazione dei minimi tariffari e valore indeterminabile-complessità media, e sottoscrizione di disciplinare di incarico;

DATO ATTO che la spesa presunta per il conferimento dell'incarico *de quo* ammonta ad euro 5.557, comprensiva di oneri accessori, *iva*, cassa, e spese al 15% e trova imputazione sul cap. 01111.03.0370 y del bilancio 2024/2026, e.f.p..2025;

VISTI

il D.Lgs n. 267/2000;
lo Statuto Comunale.

PROPONE

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente e si intende qui integralmente richiamata;
2. **di autorizzare** il Sindaco *p.t.*, ad integrare il Collegio difensivo, in nome e per conto del Comune di Angri, innanzi al TAR Campania, sez. Salerno, nel giudizio di ottemperanza RG n.1963/2023 a seguito del ricorso per incidente di esecuzione ex art.114, comma6 cpa presentato dai signori Pinto Vincenzo, Esposito Antonio, Pentangelo Aniello e Cagnazzi Vincenzo, tutti rappresentati dall'avv.to Salvatore Mascolo ;
3. **di affidare** la rappresentanza legale dell'Ente nel menzionato giudizio, all'avv. Antonio Torrente, del foro di Torre Annunziata , per le motivazioni espresse in premessa;

4. **di demandare** al Responsabile dell' Ufficio Contenzioso pro tempore, gli adempimenti necessari e successivi al deliberato, in particolare l'assunzione dell'impegno di spesa per il compenso professionale del legale incarico, con applicazione dei minimi tariffari e la sottoscrizione di apposito disciplinare di incarico;

5. **di dare atto** che la spesa derivante dalla deliberazione, pari ad euro 5.557 , trova copertura sul capitolo 01111.03.0370 del bilancio di previsione 2024-2026 e f. p 2025;

5. **di dichiarare**, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.134 co. 4 del D.Lgs n.267 del 2000, stante l'urgenza dettata dai tempi particolarmente stringenti per la predisposizione della difesa del Comune alla luce dell'avvenuta fissazione della data della discussione del ricorso per il giorno 13.05.2025.

L'ASSESSORE

Avv.to Bonaventura Manzo

Documento di Consultazione



OGGETTO: TAR Campania- Salerno: Giudizio di ottemperanza RG 1963/2023 Incidente di esecuzione ex art.114,comma 6 cpc PINTO ed altri. *Autorizzazione al conferimento di incarico legale.*

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere favorevole.

Angri addì, 27/02/2025

Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Luisa Mandara

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza della spesa, si esprime parere favorevole in tutti i punti.

Angri addì, 27/2/2025

Il Responsabile della UOC
Servizi Finanziari
Dott.ssa Angela Pauciulo



DELIBERA N. 75 DEL 06/03/2025

LA GIUNTA APPROVA

Oggetto: TAR Campania - Salerno: Giudizio di ottemperanza RG 1963/2023 Incidente di esecuzione ex art.114, comma 6 cpc PINTO ed altri. *Autorizzazione al conferimento di incarico legale.*

Cosimo Ferraioli - Sindaco	Assente
Antonio Mainardi - Vice Sindaco	
Maria D'Aniello - Assessore	
Maria Immacolata D'Aniello - Assessore	Maria Immacolata D'Aniello
Mariagiovanna Falcone - Assessore	
Bonaventura Manzo - Assessore	
Salvatore Mercurio - Assessore	Favorevole SA D'Aniello
Pasquale Russo - Assessore	



Del che il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Antonio Mainardi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Maria Luisa Mandara

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

07 MAR. 2025

- ☐ è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000);
- ☐ ne è stata comunicata l'adozione, con elenco n. 15 in data 07 MAR. 2025, ai capigruppo consiliari (art. 125, D. Lgs. 267/2000);

07 MAR. 2025

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Maria Luisa Mandara

È copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Comunale, li 07 MAR. 2025



IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, su conforme relazione dell'impiegato addetto all'ufficio di segreteria,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

06 MAR. 2025

- ☐ è divenuta esecutiva il giorno :
- ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000);
- ☐ È stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal al P.A.P.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente provvedimento viene assegnato al Responsabile UOC AVVOCATURA CIVICA per le procedure ai sensi dell'art. 107, D. Lgs. 267/2000.

Addi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Giovanni Ferraioli

SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE EX ART.7 DEL DLGS n.165 del 2001.

Con la presente scrittura privata, avente tra le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 c.c., in data

TRA

il **Comune di ANGRI** (c.f.), nella persona del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, giusto decreto sindacale di nomina n. , la quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, sottoscritta con firma digitale

E

L'Avv.... nata a il C.F PIVA con studio in PEC

PREMESSO CHE

-con deliberazione di Giunta Comunale n.75 del 06.03.2025 si deliberava di integrare il Collegio difensivo e nominare quale difensore del Comune di Angri nel giudizio amministrativo innanzi al TAR Campania, sez. Salerno, nel giudizio di ottemperanza RG n.1963/2023 a seguito del ricorso per incidente di esecuzione ex art.114, comma6 cpa presentato dai signori Pinto Vincenzo, Esposito Antonio, Pentangelo Aniello e Cagnazzi Vincenzo, tutti rappresentati dall'avv.to Salvatore Mascolo, l'Avv.. Antonio Torrente, del foro di Torre Annunziata;

-con determinazione n. del del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, è stato approvato il presente schema di disciplinare di incarico ;

VISTO il regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per gli incarichi peritali dagli artt. 49-57 del DPR 115/2002 e dal DM 182/2002 (DM del 30 maggio 2002 pubblicato nella G.U. n. 182 del 5/8/2002);

VISTO il parere n. 8/2009 della Corte dei Conti - sezione regionale di Controllo per la Campania - che ha statuito che nelle deliberazioni di conferimento degli incarichi legali, pur in presenza di difficoltà nell'individuazione della somma esatta relativa alla parcella del professionista, l'Ente è tenuto al rispetto dei canoni di buona amministrazione, tra cui quello del prudente apprezzamento, delle regole giuscontabili in materia di spesa e dei principi che caratterizzano la corretta gestione dei bilanci pubblici, pertanto, prima dall'assunzione dell'impegno di spesa va acquisito dal legale un preventivo di massima relativo agli onorari, alle competenze ed alle spese che presuntivamente deriveranno dall'espletamento dell'incarico, al fine di predisporre un'adeguata copertura finanziaria.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1: OGGETTO.

Con il presente disciplinare il Comune di Angri conferisce al dott....., come sopra generalizzato, l'incarico di difensore del suddetto Ente nel giudizio descritto in premessa.

Articolo 2: COMPENSO.

A) Il compenso pattuito per l'incarico ricevuto e di cui al relativo disciplinare, è di € , oltre oneri accessori per un totale di euro , a carico del bilancio comunale;

- B)** il Comune verserà il compenso dovuto all'esito del giudizio, previa presentazione di fattura elettronica;
- C)** in caso di rinuncia al mandato da parte del legale incaricato, il Comune provvederà a corrispondere a quest'ultimo, esclusivamente la percentuale di compenso (calcolata sul totale di quanto qui pattuito) relativa all'attività prestata fino al momento della comunicata rinuncia, nonché le spese sostenute ove documentate.

Articolo 3: MODALITA'.

- A)** Il legale si impegna a tenere informato il Comune circa l'attività progressivamente espletata e, pertanto, a relazionare sugli sviluppi delle varie fasi che interesseranno il giudizio pendente (udienze, rinvii ecc), a fornire, senza aggravio di spese, pareri scritti e orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali in merito all'opportuna condotta difensiva, giudiziale e/o stragiudiziale, da seguire in favore dell'Ente;
- b)il Comune, ad ogni modo, resta libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito;
- D)** Il legale incaricato, contattato al fine di ottenere delucidazioni legate alla pratica affidata, assicura la propria presenza presso gli uffici comunali, per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza; tale attività di assistenza non darà luogo ad ulteriore compenso rispetto a quello pattuito per l'incarico principale;
- E)** il legale incaricato, a conclusione del giudizio, comunicherà per iscritto e con celerità, l'intervenuto deposito della sentenza e contestualmente prospetterà ogni soluzione pratica/necessaria, idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive atte ad osservare i provvedimenti emessi, al fine di prevenire pregiudizi per l'amministrazione;
- F)** il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla difesa e/o richiesto dal legale incaricato.

Articolo 4: INCOMPATIBILITA'.

- A)** Il legale incaricato dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte del giudizio affidato (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica); dichiara, altresì, di non aver trattato la vicenda oggetto dell'incarico per conto della controparte o di terzi, dichiara, infine, che alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale, non sussiste alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato;
- B)** il legale dichiara ai sensi dell'art. 1 co. 9, lett. e) della L. n. 190 del 06 novembre 2012 – "**Legge anticorruzione**", di non avere relazioni di coniugio, parentela o affinità con amministratori e dipendenti dell'Ente. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il consulente nominato s'impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione, l'eventuale sussistenza/insorgenza, di condizioni di incompatibilità come specificate;
- C)** il legale dichiara, ai sensi dell'art. art. 9 del D.L. n. 39/2013, di non esercitare in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di Angri

che conferisce l'incarico, né di rivestire incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali, comunque denominati, incarichi di amministratore negli enti pubblici, di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico regolati, finanziati o comunque retribuiti dal Comune di Angri;

Articolo 5: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO A TERZI.

A) Al legale è fatto espresso divieto di cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso e salvo l'ulteriore risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati all'amministrazione;

B) é fatta salva la possibilità per il legale di avvalersi di consulenti e collaboratori, senza alcun aggravio di spesa per il Comune. Eventuali rapporti tra consulenti e/o collaboratori ed il legale, sono estranei al Comune ed in alcun modo l'Ente potrà essere chiamato a risponderne.

Articolo 6: REVOCA E RINUNCIA.

A) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico affidato al consulente nominato, previa comunicazione scritta da inviare con raccomandata munita di avviso di ricevimento o a mezzo PEC;

Articolo 7: COMUNICAZIONE CONFERIMENTO INCARICO.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute e/o richiamate nonché comunicazione di conferimento dell'incarico.

Articolo 8: TRATTAMENTO DEI DATI E DISPOSIZIONI SULLA PRIVACY.

Il Comune, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., informa il legale – il quale ne prende atto e presta il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento dell'attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia, tra cui le disposizioni in materia di Trasparenza e Integrità della P.A. ex D. Lgs n. 33/13 ed ss.mm.ii.

Articolo 9: NORME DI RINVIO.

Per quanto non previsto dalla presente scrittura privata, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale dei periti

Articolo 10: REGISTRAZIONE.

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986 n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI ANGRI

Il Responsabile

IL PROFESSIONISTA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 27/2025 del 18/03/2025, avente oggetto:
TAR Campania Salerno Giudizio di ottemperanza R.G. 1963/2023 incidente di esecuzione ex art. 114, comma 6
cpc Pinto + altri impegno spesa per compensi professionali incarico Avv. T. A.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
	impegno spesa per compensi professionali incarico Avv. T. A.	€ 5.557,00	01	11	1	03	0370					61205	2025

Totale Importo: € 5.557,00

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.